

CONVENZIONE TRA LA ASL DI SANLURI E LA COMUNITA' DI VIA PADOVA N. 25
CON SEDE IN ASSEMINI GESTITA DALLA COOPERATIVA PROMOZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DEL MINORE F.L.A..

L'anno 2014 il giorno del mese di \\in Sanluri

TRA

La ASL 6 di Sanluri con sede in Via Ungaretti n. snc, C.F 91009910927 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950

E

La Comunità di via Padova n. 25 della Società Cooperativa Promozione Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari.via Isonzo n.12 part. IVA n. 02494720929 in persona del legale rappresentante Angelo Sanna nato a Bosa il 22.09.1965 (CF. SNNGL65P22B068L)

Premesso che

- la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Cagliari con decreto immediatamente esecutivo disponeva che il Tribunale per i Minorenni di Cagliari provvedesse ad inserire con urgenza in idonea struttura comunitaria il minore in oggetto e che tale provvedimento è stato formalizzato dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari nell'udienza del 08/08/2012;
- gli operatori dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Guspini, del Servizio Sociale del Comune di San Gavino M.le e della Clinica di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Cagliari, a seguito di attenta valutazione, hanno ritenuto idonea la Comunità alloggio di via Padova 25 Assemini e che la Asl 6 di Sanluri intende avvalersi della collaborazione della suddetta Comunità gestita dalla Società Cooperativa Promozione Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari via Isonzo n.12, per l'espletamento di interventi a carattere psico-educativo ad alta intensità in conformità alle finalità di cui alla L.R. 23/2005;
- la Comunità è in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Assemini con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 942 del 13.08.2009;
- la Comunità di via Padova 25 si è resa immediatamente disponibile per l'attuazione delle finalità educative succitate.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ART.1

La ASL 6 di Sanluri nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ed ai sensi della Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni Socio/Assistenziali), affida alla Comunità alloggio di via Padova 25 di Assemini, le prestazioni relative ad interventi psico-educativi ad alta intensità per il minore F.L.A.,.

ART.2

L'Ente affidatario garantisce per il periodo dal 25/11/2013 e fino al 24/11/2014 l'erogazione di prestazioni psico-educative ad alta intensità nella misura di 6 ore giornaliere; la tipologia delle prestazioni potrà essere modificata solo a seguito di valutazioni cliniche da parte dell'équipe citata in premessa, così come per qualsiasi variazione del trattamento clinico assistenziale. Le prestazioni di cui sopra sono espletate con l'affiancamento di un educatore professionale e di uno psicologo con modalità che consentano un rapporto individualizzato per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia. L'attività sarà garantita in stretta collaborazione con la NPI di Cagliari in quanto responsabile del progetto terapeutico: prosecuzione del monitoraggio clinico-sanitario e farmacologico del minore, supporto psicologico su madre e minore, intervento di rete con la struttura residenziale e i Servizi territoriali coinvolti. Al termine verrà programmata una rivalutazione del caso tramite l'UVT finalizzata alla rivalutazione dei bisogni di salute del minore e della sua famiglia.

ART. 3

L'Ente affidatario garantisce che mai, per nessun motivo sarà fatto ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale dell'assistito.

ART. 4

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C. e a consegnarne copia alla ASL 6 di Sanluri

ART. 5

Quale corrispettivo del servizio reso, la ASL n. 6 di Sanluri si impegna a corrispondere una retta giornaliera pari a € 114,40 (IVA compresa). La spesa massima prevista nel periodo è pertanto pari a € 41.938,50 (IVA compresa).
In caso di assenza verrà applicata una riduzione della retta giornaliera pari al 10%.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

ART. 6

La presente convenzione decorre dal 25 11 2013 al 24/11/2014, fatte salve (dimissioni anticipate del minore.

ART. 8

L'Ente affidatario succitato accetta che la Asl effettui presso la struttura assistenziale, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato, a mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri organi tecnici.

ART. 9

In caso di violazione delle norme vigenti in materia o di gravi inadempienze degli obblighi a carico della cooperativa, previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, la Asl 6 di Sanluri a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art.1456 del c.c. dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art.1456 c.c. dalla Cooperativa nel caso di mancato rispetto degli obblighi a carico della ASL previsti dalla presente convenzione.

ART. 10

L'Ente affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L.136/2010.

L'Ente affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11

L'Ente affidatario nella sua qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale è esente dal pagamento di tasse e bolli ai sensi del D.Lgs. n.460/97.

ART. 12

La presente convenzione verrà sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di registrazione solo in caso d'uso e le spese sono a carico della parte richiedente.

ART. 13

Per ogni controversia inerente o conseguente alla presente convenzione, è competente il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 6 Sanluri

Dr. Salvatore Piu



Il Rappresentante Legale
Promozione Sociale
Dr. Angelo Sanna